

ATTO COSTITUTIVO e STATUTO - ASSOCIAZIONE di VOLONTARIATO

“La Goccia”

L'anno 2011 il giorno 23 del mese di novembre si sono riuniti in Vibo Valentia i Sigg. :

1. Giuseppe Fiorillo nato a Vibo Valentia il 2/1/1937 CF: FRLGPP37A02F537M residente a Vibo Valentia Fraz. Piscopio via Mesima, 15;
2. Giuseppe Mazza nato a Maierato il 18/12/1940 CF: MZZGPP40I18E836S residente a Vibo Valentia via dei glicini, 17;
3. Maria Susana Montesano nata in Argentina il 21/3/1955 CF: MNTMSS55C61Z600B residente a Vibo Valentia via G. Da Fiori, 24;
4. Caterina Cugliari nata a Stefanacani il 24/10/1960 CF: CGLCRN60R64I945S residente a Stefanacani via M.G. Procopio;
5. Michele Napolitano nato a Sirignano (AV) il 7/11/1966 CF: NPLMHL66S07I756S residente a Vibo Valentia via G. De Luca, 25.

Art. 1 Denominazione dell'Associazione

Tutti, come sopra indicati, intendono costituire, nel rispetto delle vigenti norme ed in osservanza della Legge 266/91 e successive modifiche e/o integrazioni, l'**Associazione di Volontariato denominata “La Goccia”**

Art. 2 Sede

L'Associazione ha sede legale in Piazza San Leoluca presso Duomo di San Leoluca 89900 Vibo Valentia; non ha scopo di lucro e la sua durata è illimitata.

Gli eventuali utili non possono essere ripartiti anche indirettamente.

Il trasferimento della sede sociale, deciso dall'Assemblea, non comporta modifica statutaria.

Art. 3 Scopi dell'Associazione

Premesso che le finalità dell'Associazione sono ispirate a principi solidaristici e di pari opportunità tra uomini e donne, soprattutto se diversamente abili, anche se extracomunitari, nel rispetto dei **diritti inviolabili della Persona;**

gli scopi dell'Associazione sono essenzialmente quelli di sensibilizzare, favorire e promuovere:

- la cultura sociale, economica e lavorativa, dell'accoglienza e dell'integrazione - senza alcuna differenza né pregiudizio - di tutti, di quelli che vivono nel disagio anche temporaneo, degli inabili;
 - attività e servizi educativi, assistenziali, terapeutico-riabilitativi, didattico-formativi, che - in modo integrato e/o complementare, singolo e/o aggregato ad attività aziendali quali ad esempio quelle agro-florovivaistiche, zootecniche (vedi fattorie sociali) anche connesse ed artigianali, alla vendita dei prodotti anche trasformati - contribuiscano fattivamente al raggiungimento degli scopi sociali;
 - la realizzazione di protocolli d'intesa/collaborazione con Enti Pubblici e Privati, Centri per il Volontariato, Associazioni, Organizzazioni anche professionali e sindacali, Aziende Sanitarie, Scuole di ogni ordine e grado, Istituti, Istituti di credito, Imprese, Soggetti del terzo settore.
- Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.

Art. 4 I Soci

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti gli uomini e le donne, nonché Associazioni, Aziende, Enti pubblici e privati, Istituti, Organizzazioni, che accettano gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, che condividano gli scopi dell'associazione e si impegnino a dedicare, spontaneamente e gratuitamente, una parte del loro tempo per il loro raggiungimento.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Comitato Direttivo. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Comitato Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. In base alle disposizioni di legge 675/97 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Comitato Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati. Le Associazioni, Aziende, Enti pubblici e privati, Istituti, Organizzazioni, ammessi dovranno nominare un loro delegato. Tutti i Soci Volontari Attivi sono coperti da polizza assicurativa per come da legge.

Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile.

Categorie di Soci:

- **Soci fondatori:** coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale.

- **Soci effettivi:** coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al comitato direttivo; hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale.

Il numero dei soci effettivi è illimitato.

I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 giorni dall'iscrizione nel libro soci.

L'ammontare della quota annuale è stabilito dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio.

Le attività svolte dai soci a favore dell'associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte a titolo di volontariato e gratuite. L'associazione può, comunque, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo anche occasionale.

Art. 5 Diritti dei Soci

I soci aderenti all'associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

Soggetti aderenti all'Associazione (non persone fisiche) hanno diritto di rappresentanza attraverso nomina di un loro delegato. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto: il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata. L'associazione si avvale, in modo prevalente, di attività prestata in forma volontaria e gratuita dei propri associati. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto.

Art. 6 Doveri dei Soci

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art.7 Recesso/esclusione del Socio

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Comitato direttivo. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato. Il socio può essere escluso dall'associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall'art. 6 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa, quando si sia ingiustificatamente assentato per tre volte consecutive. Sono ammesse le giustificazioni, non necessariamente in forma scritta, solo se rappresentate al Presidente e/o anche ad uno solo dei Componenti del Comitato Direttivo.

L'esclusione del socio è deliberata dal Comitato direttivo. Deve essere comunicata a mezzo lettera raccomandata al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'assemblea soci nella prima riunione utile.

Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

Art. 8 Gli Organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Comitato Direttivo;
- Il Presidente.

Art. 9 L'Assemblea

L'assemblea è organo sovrano dell'associazione. L'assemblea dei soci è costituita dai soci fondatori e effettivi, è convocata almeno una volta all'anno dal presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, mediante:

- Avviso scritto da inviare con lettera semplice agli associati, oppure a mezzo posta elettronica o sms, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
- Avviso affisso nei locali della Sede almeno 10 giorni prima.

Sarà comunque cura dell'associato indicare, al momento dell'accoglimento della domanda di adesione all'associazione, la modalità di convocazione a lui più grata di quelle di cui al comma 1 del presente articolo.

L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno ed è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo.

Deve inoltre essere convocata:

- ↳ quando il Direttivo lo ritenga necessario;
- ↳ quando la richiede almeno un decimo dei soci.

L'assemblea è organo sovrano dell'associazione.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione. L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto o deliberare il trasferimento della sede legale o lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti. Ogni seduta va verbalizzata su apposito registro a pagine numerate

L'Assemblea ordinaria

- A .elegge il Presidente;
- B .elegge il Comitato Direttivo;
- C .propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
- D .approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale ed il rendiconto predisposti dal Direttivo ;
- E .fissa annualmente l'importo della quota sociale di adesione;
- F .ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Comitato direttivo;

G. approva il programma annuale dell'associazione.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio non amministratore.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore; è trascritto su apposito registro a pagine numerate, conservato a cura del Presidente nella sede dell'associazione. Copia delle delibere va esposta all'albo della sede entro 08 giorni dalla seduta a cura del segretario.

Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

L'Assemblea straordinaria

A. approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;

B. scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio a Istituti di beneficenza – onlus col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei soci.

Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

Art. 10 Il Comitato Direttivo (C.D.)

L'associazione è amministrata da un Comitato Direttivo eletto dall'assemblea e composto da 5 (cinque) a 7 membri.

La convocazione del Comitato direttivo (unica convocazione da effettuarsi almeno 5 giorni prima a mezzo e-mail con contestuale sms) è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da almeno quattro membri del Comitato direttivo stesso, se il comitato si compone di sette membri; da tre se il Comitato si compone di cinque membri.

Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Comitato Direttivo:

1. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione
2. redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione
3. redige e presenta all'assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico
4. ammette i nuovi soci
5. esclude i soci salva successiva ratifica dell'assemblea ai sensi dell'art.7 del presente statuto.
6. predispone e stipula protocolli d'intesa, accordi con soggetti pubblici e privati di cui all'Art. 3
7. decide in merito a:

- presentazione di progetti e domande di contributi;
- assunzione di personale in modo parziale e/o totale nonché stagionale; definendone tipo di inquadramento e trattamento economico, contributi, nonché quant'altro necessario all'espletamento delle attività proprie e di collaborazione, alla rappresentanza.

Le riunioni del Comitato direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Nell'ambito del comitato direttivo sono previste almeno le seguenti figure: il Presidente (eletto direttamente dall'assemblea generale), il Vice Presidente ed il Tesoriere (eletti nell'ambito del Comitato Direttivo stesso).

Art. 11 Il Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Comitato direttivo e l'assemblea.

Il Presidente dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Rappresenta l'associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale.

Convoca l'assemblea dei soci e il Comitato direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. Dispone dei fondi sociali con provvedimenti congiuntamente firmati dal tesoriere.

Art. 12 I Mezzi finanziari

I mezzi finanziari per il funzionamento dell'associazione provengono:

- dalle quote versate dai soci nella misura decisa annualmente dal Comitato direttivo e ratificata dall'assemblea;
- dai contributi e finanziamenti pubblici e privati, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali.
- da iniziative promozionali;

- dalle attività e servizi direttamente promossi;

I fondi dell'associazione non potranno essere investiti in forme che prevedano la corresponsione di un interesse.

Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'associazione e arricchire il suo patrimonio.

Il Comitato direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione/contributo tesi a condizionare in qualsivoglia modo l'associazione.

Art. 13 Bilancio

I bilanci sono predisposti dal comitato direttivo e approvati dall'assemblea.

Il bilancio consuntivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.

L'assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'associazione, e nelle varie sezioni, almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Il bilancio preventivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto entro il 30 novembre dell'anno precedente.

Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'associazione, almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 14 Modifiche statutarie

Questo statuto è modificabile con la presenza dei due terzi dei soci dell'associazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e con la Legge italiana.

Art. 15 Scioglimento dell'Associazione

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

La devoluzione del patrimonio dei beni mobili e immobili sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità similari; sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e L. 266/91 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 16 Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle Leggi vigenti in materia.

Il presente Atto Costitutivo/Statuto si compone di nr 16 (sedici) Artt. su (sei) pagine monofacciali.



Registrato add 18 GEN 2012
N° 135 Mod. P. 015 Vol. 3

IL DIRETTORE UFFICIO TERRITORIALE
(Antonio Ghaly)
Ufficio del Registro Provinciale